

**Parti**

Ricorrente: Ingrid Schmelz

Convenuto: Finanzamt Waldviertel

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Validità di un passo contenuto nel testo dell'art. 24, n. 3, nonché nell'art. 28 decies della direttiva 77/388/CEE: sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1), come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 dicembre 1992, 92/111/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE e che prevede misure di semplificazione in materia di imposta sul valore aggiunto (GU L 384, pag. 47), nonché di un passo contenuto nel testo dell'art. 283, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1) — Regime particolare delle piccole imprese in materia di IVA, che consente l'esenzione dall'imposta ad eccezione delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate da un soggetto non stabilito all'interno del paese — Diniego del beneficio dell'esenzione dall'imposta ad un soggetto stabilito in un altro Stato membro dell'UE, per effetto delle menzionate disposizioni — Compatibilità di tale regime con gli artt. 12, 43 e 49 CE nonché con i principi generali del diritto comunitario — In caso di invalidità dei passi di cui trattasi, interpretazione della nozione di «cifra di affari annua» contenuta, da un lato, nell'art. 24 della direttiva 77/388/CEE, citata supra, nonché nel punto 2, lett. c), dell'allegato XV, sezione IX, fiscalità, dell'atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea (GU C 241, pag. 335), nonché, dall'altro, nell'art. 287 della direttiva 2006/112/CE, citata supra

**Dispositivo**

- 1) Dall'esame delle questioni non è emerso alcun elemento idoneo ad inficiare la validità, alla luce dell'art. 49 CE, degli artt. 24, n. 3, e 28 decies della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva del Consiglio 14 febbraio 2006, 2006/18/CE, nonché dell'art. 283, n. 1, lett. c), della direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
- 2) Gli artt. 24 e 24 bis della direttiva 77/388, come modificata dalla direttiva 2006/18, nonché gli artt. 284-287 della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che la nozione di

«cifra d'affari annua» riguarda il volume d'affari di un'impresa realizzato in un anno nello Stato membro in cui è stabilita.

(<sup>1</sup>) GU C 129 del 6.6.2009.

**Sentenza della Corte (Terza Sezione) 28 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Court of Appeal — Regno Unito) — Her Majesty's Commissioners of Revenue and Customs/Axa UK plc**

(Causa C-175/09) (<sup>1</sup>)

(Sesta direttiva IVA — Esenzione — Art. 13, parte B, lett. d), punto 3 — Operazioni relative ai pagamenti ed ai giroconti — Recupero dei crediti — Piani di pagamento per cure odontoiatriche — Servizi di raccolta e di gestione di pagamenti per conto dei clienti di un prestatore di servizi)

(2010/C 346/21)

Lingua processuale: l'inglese

**Giudice del rinvio**

Court of Appeal

**Parti**

Ricorrente: Her Majesty's Commissioners of revenue and Customs

Convenuta: Axa UK plc

**Oggetto**

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Court of Appeal — Interpretazione dell'art. 13, parte B, lett. d), punto 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (GU L 145, pag. 1) — Esenzioni — Portata — Nozione di «servizi idonei ad operare trasferimenti di fondi ed a implicare modifiche giuridiche ed economiche» — Servizio di riscossione, trattamento e recupero dei crediti verso clienti di un operatore commerciale — Piani di pagamento per cure odontoiatriche

**Dispositivo**

L'art. 13, parte B, lett. d), punto 3, della sesta direttiva del Consiglio 17 maggio 1977, 77/388/CEE, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretato nel senso che non rientra nell'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione una prestazione di servizi che consiste, in sostanza, nel richiedere alla banca

di un terzo il trasferimento, attraverso il sistema di «addebito diretto», di una somma dovuta da detto terzo al cliente del prestatore di servizi sul conto di quest'ultimo, nell'inviare al cliente un resoconto delle somme riscosse, nel contattare i terzi da cui il prestatore di servizi non ha ricevuto il pagamento e, infine, nel dare ordine alla banca del prestatore di servizi di trasferire i pagamenti ricevuti, diminuiti della retribuzione di quest'ultimo, sul conto corrente del cliente.

(<sup>1</sup>) GU C 153 del 4.7.2009.

**Sentenza della Corte (Prima Sezione) 28 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof — Germania) — Volvo Car Germany GmbH/Autohof Weidendorf GmbH**

(Causa C-203/09) (<sup>1</sup>)

**(Direttiva 86/653/CEE — Agenti commerciali indipendenti — Scioglimento del contratto di agenzia da parte del preponente — Diritto dell'agente ad un'indennità)**

(2010/C 346/23)

Lingua processuale: il tedesco

#### Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

#### Parti nella causa principale

Ricorrente: Volvo Car Germany GmbH

Convenuta: Autohof Weidendorf GmbH

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Bundesgerichtshof — Interpretazione dell'art. 18, lett. a), della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (GU L 382, pag. 17) — Risoluzione del contratto di agenzia da parte del preponente — Diritto dell'agente ad un'indennità — Normativa nazionale che prevede la perdita di tale diritto in caso di inadempimento dell'agente che giustifichi un recesso immediato dal contratto, anche qualora tale inadempimento intervenga tra il momento della disdetta del contratto di agenzia e la fine di quest'ultimo ed il preponente ne venga a conoscenza solo dopo la scadenza del contratto stesso

#### Dispositivo

L'art. 18, lett. a), della direttiva del Consiglio 18 dicembre 1986, 86/653/CEE, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti, osta a che un agente commerciale indipendente venga privato della sua indennità di clientela qualora il preponente dimostri l'esistenza di un inadempimento di tale agente, verificatosi dopo la notifica del recesso dal contratto mediante

preavviso e prima della scadenza di quest'ultimo, che avrebbe potuto giustificare un recesso immediato dal contratto in parola.

(<sup>1</sup>) GU C 180 dell'1.8.2009.

**Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 ottobre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Szombathelyi Városi Bíróság — Repubblica di Ungheria) — Procedimento penale a carico di Emil Eredics, Mária Vassné Sári**

(Causa C-205/09) (<sup>1</sup>)

**(Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale — Decisione quadro 2001/220/GAI — Posizione della vittima nel procedimento penale — Nozione di «vittima» — Persona giuridica — Mediazione penale nell'ambito del procedimento penale — Modalità d'applicazione)**

(2010/C 346/23)

Lingua processuale: l'ungherese

#### Giudice del rinvio

Szombathelyi Városi Bíróság

#### Imputati nella causa principale

Emil Eredics, Mária Vassné Sári

#### Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Szombathelyi Városi Bíróság — Interpretazione dell'art. 1, lett. a), e dell'art. 10 della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale — Procedimento penale in cui la vittima è una persona giuridica e in cui l'applicazione della mediazione penale è esclusa dal diritto nazionale — Nozione di «vittima» della decisione quadro — Eventuale inclusione, per quanto riguarda le disposizioni sulla mediazione penale, di soggetti diversi dalle persone fisiche — Condizioni di applicazione della mediazione penale nell'ambito del procedimento penale

#### Dispositivo

- 1) Gli artt. 1, lett. a), e 10 della decisione quadro del Consiglio 15 marzo 2001, 2001/220/GAI, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale, devono essere interpretati nel senso che, ai fini della promozione della mediazione nei procedimenti penali prevista al citato art. 10, n. 1, la nozione di «vittima» non include le persone giuridiche.
- 2) L'art. 10 della decisione quadro 2001/220 deve essere interpretato nel senso che non obbliga gli Stati membri a consentire il ricorso alla mediazione per tutti i reati il cui elemento oggettivo, come definito dalla normativa nazionale, corrisponda in sostanza a quello dei reati per i quali la mediazione è espressamente prevista da tale normativa.

(<sup>1</sup>) GU C 205 del 29.8.2009.